



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona, (vedi data della segnatura)

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

PRESO ATTO dell'elenco trasmesso dal Ministero dell'Istruzione dei candidati che hanno presentato istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per il medesimo insegnamento o per la stessa classe di concorso in cui risultino candidati già assunti a tempo indeterminato;

VISTO il vigente art. 36, comma 1, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 il quale prevede che il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;

PRESO ATTO pertanto che il personale docente già assunto a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, restando preclusa invece la possibilità di essere destinatario di supplenze sulla medesimo insegnamento o sulla stessa classe di concorso di titolarità;

VISTO l'art. 16, comma 3, della menzionata O.M. n. 60/2020 che stabilisce che i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS e che l'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato;

VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l'altro di *"procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste."*

DISPONE

l'esclusione, ai sensi dell'art 7 comma 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, degli aspiranti indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dalle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, relativamente all'insegnamento/classe di concorso per cui risultino già assunti a tempo indeterminato. Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente
Albino Barresi

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa